*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 277

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 31 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 722.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Fisiopatologia respiratoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 137.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. **723**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua greca;
Filologia micenea;
Storia della civiltà francese;
Didattica delle lingue classiche;
Storia della retorica classica;
Storia della Chiesa;
Epigrafia latina;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia e civiltà dell'India e dell'Estremo oriente;
Filologia latina medioevale e umanistica;
Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo oriente;

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia della Chiesa;
Filosofia politica;
Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
Storia e critica del cinema;

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:

Storia della civiltà francese;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia della lingua spagnola;
Storia e civiltà dell'India e dell'Estremo oriente;
Filologia latina medioevale e umanistica.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Chirurgia d'urgenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 144.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. **724**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti è modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 157 (primo comma). — « Possono iscriversi alla scuola speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facoltà che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonchè, limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati ».

Art. 161 (ultimo comma). — « Nel biennio di studi è previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichità per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 725.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione che rilasciano diplomi di specialità nelle discipline professionali medico-chirurgiche è modificato nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in « Medicina legale » è cambiata in quella di scuola di specializzazione in « Medicina legale e delle assicurazioni ».

L'art. 200, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale è abrogato e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni*

Art. 200. — La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Al termine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.

Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma, si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà riconosciuta la loro idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 138.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **726**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti;

Filosofia della scienza;
Storia della scienza e della tecnica;
Teoria delle particelle elementari;
Componenti elettronici;
Fluidodinamica;
Teoria dei sistemi;
Fisica nucleare delle alte energie;
Tecnologie fisiche;
Oceanografia;
Logica matematica;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Topologia;
Chimica organica;
Scienza dei metalli;
Elettrochimica;
Spettroscopia;
Chimica biologica;
Fisiologia generale;
Genetica;
Mineralogia;
Fisica terrestre;
Pedagogia;
Psicologia;
Teoria quantistica dei campi;
Teoria dei gruppi;
Ricerca operativa;
Fisica dei fluidi;
Elettrotecnica;
Biologia molecolare;
Fisica dell'atmosfera;
Geologia nucleare;
Cosmologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 136.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **727**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Biologia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali;

Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Metodi matematici e statistici in chimica e biologia.

Nello stesso articolo il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel sostenere gli esami lo studente deve rispettare il seguente ordine di precedenza:

l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di chimica organica, di chimica farmaceutica e delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);

l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica biologica e di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);

l'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale (biennale);

gli esami di fisiologia generale (biennale) e di chimica biologica debbono precedere quello di farmacologia e farmacognesia;

gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) sono propedeutici i primi nei confronti dei successivi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 148.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 728.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di « lingua e letterature straniere » è soppresso e al suo posto vengono istituiti i seguenti:

Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di lingue e letterature germaniche;
Istituto di lingue e letterature slave.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
Storia della critica letteraria.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « storia della musica ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
Storia della critica letteraria;
Storia della musica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 142.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 729.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;

4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non più di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti:

Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea);
Geometria II;
Mineralogia;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure);
Tecnologie generali dei materiali;
Chimica applicata;
Chimica organica;
Fisica atomica;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Economia ed organizzazione aziendale;
Complementi di chimica generale ed inorganica.

Art. 103. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia marina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 730.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Numismatica antica;
Epigrafia greca e romana;
Lingua latina;
Linguistica generale;
Sociologia;
Storia della pedagogia;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria;
Filologia e storia bizantina;
Filologia italiana;
Lingua e letteratura rumena;
Storia della critica letteraria;
Storia dello spettacolo (teatro e cinema).

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia greca;
Linguistica generale;
Filologia e storia bizantina;
Sociologia;
Storia della pedagogia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura rumena;
Linguistica generale;

Sociologia;
Storia della pedagogia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine economiche;
Istituzioni di critica e di metodologia letteraria.

Art. 62. — E' modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno ».

Art. 67. — E' modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità del corso di laurea in scienze biologiche sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 147.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 731.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

*Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;*

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Filologia dantesca;
Letteratura del Rinascimento;
Sociologia della letteratura;
Retorica e stilistica;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Filologia bizantina;
Storia della fortuna della civiltà antica;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Metrica e ritmica greca e latina;
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia americana;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia del movimento sindacale;
Storia dell'età della Riforma e della Controriforma;
Storia dell'età dell'Illuminismo;
Storia dei paesi afroasiatici;
Storia della scienza e della tecnica;
Etnologia;
Geografia fisica;
Storia delle scoperte geografiche;
Antropologia culturale;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia e critica del cinema;
Storia della storiografia;
Storia della filosofia italiana;
Storia della musica;
Egittologia;
Semitistica;
Archeologia del vicino Oriente;
Storia della civiltà minoico-micenea;
Archeologia cristiana;
Archeologia dell'Alto Medio Evo;
Numismatica;
Epigrafia latina.

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della pedagogia;
Sociologia;
Etnologia;
Antropologia culturale;
Storia delle tradizioni popolari;
Filosofia della religione;
Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente;
Storia delle religioni;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia sociale;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia e critica del cinema;
Storia della critica;
Storia della letteratura moderna e contemporanea;
Storia della storiografia;
Storia del Risorgimento;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia delle dottrine economiche;
Storia della filosofia italiana;
Storia della musica.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Sociologia della letteratura;
Retorica e stilistica;
Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Storia della lingua latina;
Lingua e letteratura giapponese;
Storia americana;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia della scienza e della tecnica;
Etnologia;
Geografia fisica;
Storia delle scoperte geografiche;
Antropologia culturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 139.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **732**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « storia contemporanea ».

Dopo l'art. 59, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 60. — Presso la facoltà di farmacia funziona il seguente istituto:

Istituto di chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 145.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **733**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che gli insegnamenti di « epigrafia e antichità romane », « epigrafia e antichità greche », « topologia di Roma e dell'Italia antica », « indologia » sono sostituiti rispettivamente da « epigrafia romana », « epigrafia greca », « topologia antica », « sanscrito ».

Allo stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti di:

Archivistica;
Bibliografia e biblioteconomia;
Paleografia greca;
Antichità greche e romane;
Storia orientale antica;

Numismatica;
Paletnologia;
Psicologia sperimentale;
Storia della lingua francese;
Filologia slava;
Letteratura umanistica;
Storia comparata delle lingue classiche.

Sempre nello stesso articolo il decimo comma e cioè: « Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni » è soppresso.

Nello stesso articolo la parte concernente le norme comuni per l'esame di laurea è modificata nel senso che il comma *b*) è abrogato e sostituito dal seguente:

*b*) in una discussione orale sulla dissertazione scritta.

Art. 30, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di storia antica e archeologia è diviso nei due nuovi istituti di « storia antica » e di « archeologia e storia dell'arte ».

Allo stesso elenco è aggiunto l'istituto di « paleografia e bibliologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 143.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 734.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1962, n. 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della critica letteraria;
Geografia della regione Friuli-Venezia Giulia;
Storia e critica del cinema;
Cultura greca;
Storia politica e delle istituzioni dell'Oriente;
Filosofia del linguaggio.

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Igiene;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 140.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1969, n. 735.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:

« Tecnica bancaria dei crediti speciali ».

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Auxologia normale e patologica;
Biologia molecolare;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia toracica;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia plastica ricostruttiva;
Clinica chirurgica pediatrica;
Endocrinologia ostetrico-ginecologica;
Fisiopatologia respiratoria;
Medicina preventiva delle malattie professionali e psico-tecnica;
Radiobiologia;
Terapia medica sistematica;
Immunologia;
Istochimica;
Istituzioni di patologia generale;
Oncologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *ottobre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 229, *foglio n.* 152. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969.

**Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 379, con il quale il sig. Amerigo Petriconi venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la lettera del 28 luglio 1969 dell'ispettore del Tesoro incaricato della vigilanza della borsa valori di Roma con la quale si comunica che il sig. Petriconi, in data 28 luglio 1969, ha dichiarato al comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma di non essere in grado di effettuare la liquidazione di borsa relativa al mese di luglio;

Considerato che il comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma ha comunicato, con nota in data 29 luglio 1969, di aver accertato l'insolvenza dell'agente di cambio Amerigo Petriconi per la liquidazione di fine luglio del corrente anno;

Considerato che il sig. Amerigo Petriconi ha perduto, in conseguenza, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale», indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Amerigo Petriconi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, con effetto del 29 luglio 1969.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1969

SARAGAT

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *ottobre* 1969
*Registro n.* 29 *Tesoro, foglio n.* 180

(9979)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1969.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere, sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 22748, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, col quale venne costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1965, n. 15431, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1965, registro n. 26, foglio n. 287, con il quale il dott. Giuseppe Montefusco, ispettore generale dell'amministrazione centrale, venne nominato membro della commissione in parola in sostituzione del dott. Aldo Ciarrocca, destinato ad altro incarico;

Considerato che il suddetto dott. Giuseppe Montefusco è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione, in seno alla commissione succitata;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Pietro Caselli, ingegnere capo del genio civile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Giuseppe Montefusco, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Pietro Caselli, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1969

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1969*
*Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 347*

(10042)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

**Riconoscimento di enti collaudatori tedeschi di apparecchi a pressione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici della Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Ritenuto che per accordi intercorsi tra l'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Federazione dei Technischer Überwachungs-Verein, talune prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania verranno effettuati dai Technischer Überwachungs-Verein competenti in materia di apparecchi a pressione, operanti nei vari Stati della Repubblica federale di Germania;

Ritenuto che i suddetti organismi collaudatori sono riconosciuti dalla competente autorità della Repubblica federale di Germania;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania;

Decretano:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore o loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Repubblica federale di Germania, rilasciati dai seguenti organismi collaudatori:

Technischer Überwachungs-Verein Bayern e.V.
8 München 23, Kaiserstrasse 14;
Technischer Überwachungs-Verein Berlin e.V.
1 Berlin 42, Alboinstrasse 44;
Technischer Überwachungs-Verein Hannover e.V.
3 Hannover, Loccumer Strasse 63;
Technischer Überwachungs-Verein Essen e.V.
43 Essen, Steubenstrasse 53;
Technischer Überwachungs-Verein Baden e.V.
68 Mannheim, Richard-Wagner-Strasse 2;
Technischer Überwachungs-Verein Pfalz e.V.
675 Kaiserslautern, Pirmasenser Strasse 62;
Technischer Uberwachungs-Verein Rheinland e.V.
5 Köln, Lukasstrasse 90
Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.
66 Saarbrücken 3, Karcherstrasse 12;
Technischer Überwachungs-Verein Stuttgart e.V.
7 Stuttgart-West, Bebelstrasse 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cervignano d'Adda.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona verso l'Adda sita nel territorio del comune di Cervignano d'Adda;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cervignano d'Adda;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cervignano d'Adda e della soc. AGER — opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, rientrando nell'ambiente del fiume Adda, permette la visione, dalla strada verso est, dell'inizio della depressione di terreno nella quale scorre l'alveo vagante del predetto fiume e, in primo piano, la roggia Musetta, offrendo inoltre innumerevoli quadri naturali, formati da gradevoli ondulazioni con un alternarsi di boschi e di prati contornati da filari di pioppi;

Decreta:

La zona verso l'Adda sita nel territorio del comune di Cervignano d'Adda (Milano) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord e a est col comune di Zelo Buon Persico, a sud con i comuni di Zelo Buon Persico e di Galgagnano, a ovest con il bordo a monte della strada provinciale che va da Zelo Buon Persico a Lodi-S. Grata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cervignano d'Adda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SIMONI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano**

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita regolarmente costituita ai sensi di legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

10) CERVIGNANO D'ADDA: Vincolo paesistico della zona del territorio comunale verso l'Adda.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità dei sei membri presenti, decide di proporre il vincolo della parte del territorio comunale di Cervignano, nella parte a valle e verso est della strada Zelo-Lodi S. Grata, strada compresa nel vincolo per il tratto Madonna della Ritirata-cascina della Ritirata, confinante a nord e a est con Zelo Buon Persico e a sud con Galgagnano; come anche rappresentato nella planimetria 1 : 25.000, tavoletta « Paullo ».

**(10139)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cooperativa sanvitese », con sede in Gaggiano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 21 agosto 1969 trasmessa dal commissario governativo della società cooperativa « Cooperativa sanvitese », con sede in Gaggiano, frazione S. Vito (Milano), rag. Francesco Mirabelli, nominato con decreto ministeriale 8 maggio 1968, da cui si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa sanvitese », con sede in Gaggiano, frazione S. Vito (Milano), costituita per rogito notaio dott. Pietro Menchini in data 6 giugno 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Mirabelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(10187)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 30 settembre 1969 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia viene prorogata fino al 31 dicembre 1969 ed il dott. Ferdinando Vitale è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

**(10199)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.135.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(10097)**

### Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 18.241.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10098)**

### Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.778.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(10099)**

### Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10166)**

### Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10167)**

### Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.867.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10168)**

### Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.581.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(10169)**

### Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.292.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10170)**

### Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.018.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10171)**

### Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.489.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10172)**

### Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.819.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10175)**

### Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Sturno (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.325.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10176)**

**Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un. mutuo di L. 28.344.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10173)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.586.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10174)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data 26 novembre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pordenone — Intestazione: Santarossa Giovanni Camillo — Titoli del debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 6.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 ottobre 1969

**(9725)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

**Corso dei cambi del 30 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 625,90 | 626 — | 626,32 | — | — | 625,90 | 626 — | — | 625,90 | 626 — |
| $ Can. | 582,25 | 582,25 | 582,50 | — | — | 582,25 | 582,30 | — | 582,25 | 582,35 |
| Fr. Sv. | 145,06 | 144,65 | 144,55 | — | — | 145,06 | 144,65 | — | 145,06 | 144,75 |
| Kr. D. | 83,33 | 83,35 | 83,35 | — | — | 83,33 | 83,34 | — | 83,33 | 83,30 |
| Kr. N. | 87,53 | 87,55 | 87,62 | — | — | 87,53 | 87,57 | — | 87,53 | 87,53 |
| Kr. Sv. | 121,26 | 121,30 | 121,25 | — | — | 121,27 | 121,235 | — | 121,27 | 121,25 |
| Fol. | 173,78 | 173,80 | 173,90 | — | — | 173,78 | 173,78 | — | 173,78 | 173,80 |
| Fr B. | 12,59 | 12,60 | 12,62 | — | — | 12,59 | 12,60 | — | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 112,29 | 112,25 | 112,15 | — | — | 112,29 | 112,22 | — | 112,29 | 112,23 |
| Lst. | 1498,70 | 1498,30 | 1498,90 | — | — | 1498,70 | 1498,60 | — | 1498,70 | 1498,40 |
| Dm. occ. | 169,57 | 169,65 | 169,65 | — | — | 169,57 | 169,64 | — | 169,57 | 169,65 |
| Scell. Austr. | 24,20 | 24,20 | 24,21 | — | — | 24,20 | 24,20 | — | 24,20 | 24,20 |
| Escudo Port. | 22,01 | 22 — | 22,02 | — | — | 22,01 | 22 — | — | 22,01 | 22,01 |
| Peseta Sp. | 8,93 | 8,94 | 8,95 | — | — | 8,93 | 8,93 | — | 8,93 | 3,93 |

**Media dei titoli del 30 ottobre 1969**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,40 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 85,95 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 91,75 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 89,475 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,775 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 89,625 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 99,05 |
| » » » » 1968-83 | 99,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 95,825 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,95 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,325 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,325 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 97,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 97,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,80 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,55 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96,475 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,775 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 30 ottobre 1969**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 625,75 |
| 1 Dollaro canadese | 582,05 |
| 1 Franco svizzero | 144,60 |
| 1 Corona danese | 83,315 |
| 1 Corona norvegese | 87,54 |
| 1 Corona svedese | 121,192 |
| 1 Fiorino olandese | 173,72 |
| 1 Franco belga | 12,595 |
| 1 Franco francese | 112,195 |
| 1 Lira sterlina | 1498 — |
| 1 Marco germanico | 169,575 |
| 1 Scellino austriaco | 24,188 |
| 1 Escudo Port. | 22,005 |
| 1 Peseta Sp. | 8,933 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

Il dott. Carlo Sforzi, nato ad Arezzo il 13 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Terenzio Ventura, nato a Poggio Picenza (L'Aquila) il 28 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10133)

**Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10130)

**Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale**

Il dott. Giuseppe D'Urso nato a Bengasi il 15 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Messina in data 16 gennaio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(10132)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° febbraio 1969 al 30 aprile 1969**

*Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° febbraio 1969 all'8 febbraio 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo lire italiane |
|---|---|---|---|---|
| ex 04 05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | |
| | | A. uova in guscio, fresche o conservate: | | |
| | | I. uova di volatili da cortile: | | |
| | 01 | a. uova da cova (*a*) | per pezzo | 9,30 |
| | | b. altre: | | |
| | 04 | 1. di galline | per kg | 105,30 (*b*) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone | » | 105,30 (*b*) |
| | | B. uova sgusciate e giallo d'uova: | | |
| | | I. atti ad usi alimentari: | | |
| | | a. uova sgusciate: | | |
| | 15 | 1. essiccate | » | 446,30 (*c*) |
| | 18 | 2. altre | » | 122,10 (*d*) |
| | | b. giallo d'uova: | | |
| | 22 | 1. liquido | » | 214,70 (*e*) |
| | 25 | 2. congelato | » | 229,40 (*e*) |
| | 28 | 3. essiccato | » | 452,60 (*f*) |

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di L. 62,50 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di L. 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di L. 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di L. 156,25 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di L. 312,50 per chilogrammo. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di L. 156,25 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di L. 468,75 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 9 febbraio 1969 al 1° marzo 1969.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo lire italiane |
|---|---|---|---|---|
| ex 04.05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | |
| | | A. uova in guscio, fresche o conservate: | | |
| | | I. uova di volatili da cortile: | | |
| | 01 | a. uova da cova (*a*) . . . . . . . . . . . . . . . . | per pezzo | 9,30 |
| | | b. altre: | | |
| | 04 | 1. di galline . . . . . . . . | per kg | 105,30 (*b*) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone . . . . . . . | » | 105,30 (*b*) |
| | | B. uova sgusciate e giallo d'uova: | | |
| | | I. atti ad usi alimentari: | | |
| | | a. uova sgusciate: | | |
| | 15 | 1. essiccate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 446,30 (*c*) |
| | 18 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 122,10 (*d*) |
| | | b. giallo d'uova: | | |
| | 22 | 1. liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 214,70 (*e*) |
| | 25 | 2. congelato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 229,40 (*f*) |
| | 28 | 3. essiccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 452,60 (*g*) |

*Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 2 marzo 1969 al 21 marzo 1969.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo lire italiane |
|---|---|---|---|---|
| ex 04.05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | |
| | | A. uova in guscio, fresche o conservate: | | |
| | | I. uova di volatili da cortile: | | |
| | 01 | a. uova da cova (*a*) . . . . . . . . . . . . . . . . | per pezzo | 9,30 |
| | | b. altre: | | |
| | 04 | 1. di galline . . . . . | per kg | 105,30 (*b*) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone . . . . . . . | » | 105,30 (*b*) |
| | | B. uova sgusciate e giallo d'uova: | | |
| | | I. atti ad usi alimentari: | | |
| | | a. uova sgusciate: | | |
| | 15 | 1. essiccate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 446,30 (*c*) |
| | 18 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 122,10 (*d*) |
| | | b. giallo d'uova: | | |
| | 22 | 1. liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 214,70 (h) |
| | 25 | 2. congelato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 229,40 (i) |
| | 28 | 3. essiccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 452,60 (*g*) |

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di L. 62,50 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*h*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*i*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 22 marzo 1969 al 30 aprile 1969.*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo lire italiane |
|---|---|---|---|---|
| ex 04.05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | |
| | | A. uova in guscio, fresche o conservate: | | |
| | | I. uova di volatili da cortile: | | |
| | 01 | a. uova da cova (*a*) | per pezzo | 9,30 |
| | | b. altre: | | |
| | 04 | 1. di galline | per kg | 105,30 (*b*) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone | » | 105,30 (*b*) |
| | | B. uova sgusciate e giallo d'uova: | | |
| | | I. atti ad usi alimentari: | | |
| | | a uova sgusciate: | | |
| | 15 | 1. essiccate | » | 446,30 (*c*) |
| | 18 | 2. altre | » | 122,10 (*d*) |
| | | b. giallo d'uova: | | |
| | 22 | 1. liquido | » | 214,70 (*e*) |
| | 25 | 2. congelato | » | 229,40 (*f*) |
| | 28 | 3. essiccato | » | 452,60 (*g*) |

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 15,65 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 664,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 140,60 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 429,70 per chilogramma.

**(5076)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1969, registro n. 38, foglio n. 372, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal 1° assistente Carissimi Alessandro avverso i provvedimenti con cui il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - respinse le di lui istanze intese ad ottenere il riconoscimento, ai fini dei benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270 del servizio di « supplente » postale prestato dal 20 maggio 1932 al 31 agosto 1933 e dal 18 ottobre 1933 al 31 agosto 1941.

**(10200)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa S.C.O.V. a r. l. - Organizzazione vendite, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1969 la gestione commissariale della società cooperativa S.C.O.V. a r. l. - Organizzazione vendite, con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 novembre 1969.

**(10196)**

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola ACLI San Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa agricola ACLI San Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione San Zeno (Verona), è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969.

**(10195)**

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 190, è stato dichiarato decaduto il ricorso straordinario presentato da Botti Otello in data 26 ottobre 1960 per l'annullamento del deliberato della speciale commissione (art. 17, legge 31 luglio 1956, n. 897), per l'assegnazione dei premi di qualità ai film nazionali cortometraggi proiettati in pubblico nell'esercizio finanziario 1956-57, con il quale venne negato al cortometraggio a colori « La favola delle streghe » — prodotto dal ricorrente — il premio di lire 6 milioni previsto dalla citata legge n. 897.

**(10080)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1581, la legge 1° febbraio 1960, n. 67 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 1698;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche e politico-sociali;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

*d*) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso che il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

*i*) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*l*) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

*m*) le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 5 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 5.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

A' termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, un decimo dei posti messi a concorso è riservato a favore dei candidati che avranno superato la prova scritta ed orale facoltativa di tedesco e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Coloro che intendano sostenere le cennate prove di lingua tedesca dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente in una traduzione dalla lingua italiana in lingua tedesca nonchè una prova orale.

Art. 5.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato;

1) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine da territori esteri;

*c*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze

armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938, e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, di mutilato o invalido civile mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate, nonchè delle prove di cui all'art. 4 per coloro che avranno chiesto di sostenerle.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova scritta di tedesco non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno i 7/10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione della avvenuta ammissione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale obbligatoria e quella facoltativa di lingua tedesca non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 10.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

*a*) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; in data non anteriore ad un mese;

*b*) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione. Potrà essere aggregato un membro per l'esame di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 400. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 400 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 5, i documenti di rito;

*c*) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appar-

tenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 400;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 e per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 400, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure in mancanza una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza:

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

o) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

s) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatto di guerra e per gli invalidi dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 14 e alla lettera *s*) dell'art. 13 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 16.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 1ª), dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive integrazioni e modifiche.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altro ruolo del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 21.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 luglio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *settembre* 1969
*Registro n.* 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 285

---

PROGRAMMA D'ESAME

*Prove scritte*:

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo;
3) Economia politica;
4) Diritto costituzionale;
5) Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca (facoltativa).

*Prova orale*:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) Elementi di procedura civile;
2) Elemento di diritto e procedura penale;
3) Diritto pubblico e privato internazionale;
4) Scienza delle finanze;
5) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) Nozioni di statistica teorica e applicata;
8) Nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione.

Roma, addì 15 luglio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

**(9874)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Buono dott. Raffaele | punti 82,79 | su 132 |
| 2. | Miele dott. Amedeo | » 82,77 | » |
| 3. | Ruggieri dott. Angelantonio | » 80,95 | » |
| 4. | Marceca dott. Ignazio | » 79,27 | » |
| 5. | Pace dott. Domenico | » 77,95 | » |
| 6. | Rinaldi dott. Mario | » 76,09 | » |
| 7. | Guarini dott. Giuseppe | » 76,02 | » |
| 8. | Lopez dott. Ugo | » 75,99 | » |
| 9. | Bartelloni dott. Manlio | » 75,86 | » |
| 10. | Russo Luigi | » 75,83 | » |
| 11. | Mastrangelo Domenico | » 75,80 | » |
| 12. | Milano Alberto | » 75,66 | » |
| 13. | Mona Cesare | » 74,93 | » |
| 14. | Tucci dott. Domenico, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 74,57 | » |
| 15. | Cavalieri dott. Leovigildo | » 74,57 | » |
| 16. | Mauro dott. Luigi | » 74,47 | » |
| 17. | Bandoni Raffaello | » 74,33 | » |
| 18. | Marchese dott. Francesco | » 73,96 | » |
| 19. | Geraci dott. Vincenzo | » 73,92 | » |
| 20. | Pastore dott. Ettore | » 73,81 | » |
| 21. | Mele Gregorio | » 73,50 | » |
| 22. | Di Stefano Ruggiero | » 71,50 | » |
| 23. | Bruschi dott. Vinicio | » 69,64 | » |
| 24. | Maddalone Pasquale | » 69,60 | » |
| 25. | Mussetti Tranquillo | » 68,75 | » |
| 26. | Casazza Egidio | » 68,25 | » |
| 27. | Dalmazzo Francesco | » 68,06 | » |
| 28. | Perruggino Giovanni, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 66,66 | » |
| 29. | Parini Antonio | » 66,66 | » |
| 30. | Forlani dott. Remo | » 66,45 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9830)

---

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale in data 23 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zaffarano dott. Michele | punti 103,82 | su 132 |
| 2. | Quadri dott. Luigi | » 93,35 | » |
| 3. | Tarabini dott. Lodovico | » 90,78 | » |
| 4. | Gaetti dott. Giuseppe | » 89,25 | » |
| 5. | Boeri dott. Sergio | » 79,71 | » |
| 6. | Carlevaro dott. Oscar | » 76,23 | » |
| 7. | Ferri dott. Pasquale | » 75,18 | » |
| 8. | Di Filippo dott Costanzo | » 75,07 | » |
| 9. | Gracili dott. Rino | » 74,39 | » |
| 10. | Lo Iacono dott. Domenico | » 74,00 | » |
| 11. | Rabacchino dott. Ferdinando | » 73,86 | » |
| 12. | Di Pietrantonio Saverio | » 72,18 | » |
| 13. | Fornaciari dott. Raul | » 71,48 | » |
| 14. | Guerrieri dott. Domenico | » 71,37 | » |
| 15. | Pieschi dott. Antonio | » 70,45 | » |
| 16. | Lugli dott. Giuseppe | » 70,21 | » |
| 17. | Cassano dott. Pasquale | » 69,30 | » |
| 18. | Giannetti dott. Giunio | » 68,70 | » |
| 19. | Mancinelli dott. Oliviero | » 68,55 | » |
| 20. | Palatiello dott. Vincenzo | » 67,69 | » |
| 21. | Oddone dott. Francesco | » 66,08 | » |
| 22. | Tollis dott. Aldo | » 65,40 | » |
| 23. | Zini dott. Dario | » 64,67 | » |
| 24. | Napolitano Aldo | » 63,08 | » |
| 25. | Rossi Eugenio | » 60,16 | » |
| 26. | Baldacchino dott. Emanuele | » 54,10 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9828)

---

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Savona, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Durano dott. Giustino | punti 95,86 | su 132 |
| 2. | Rago dott. Riccardo | » 90,79 | » |
| 3. | Montanaro dott. Pierino | » 89,81 | » |
| 4. | Gaggeri dott. Ernesto | » 88,50 | » |
| 5. | Silvano dott. Guido | » 84,27 | » |
| 6. | Conte dott. Egidio | » 82 — | » |
| 7. | Gracili dott. Rino | » 81,88 | » |
| 8. | Lo Iacono dott. Domenico | » 78 — | » |
| 9. | Frassanito dott. Luciano | » 77,18 | » |
| 10. | Ferri dott. Pasquale | » 76 — | » |
| 11. | Rabacchino dott. Ferdinando | » 74,84 | » |
| 12. | Di Pietrantonio Saverio | » 73,50 | » |
| 13. | Fornaciari dott. Raul | » 73,18 | » |
| 14. | Monaco dott. Settimio | » 73,09 | » |
| 15. | Luciani dott. Antonio | » 71,75 | » |
| 16. | Manzino dott. Leo | » 70,68 | » |
| 17. | Palatiello dott. Vincenzo | » 69,36 | » |
| 18. | Montefusco dott. Gerardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 69 — | » |
| 19. | Oddone dott. Francesco | » 69 — | » |
| 20. | Brancati dott. Giov. Corrado | » 68,72 | » |

| | | |
|---|---|---|
| 21. Pulli dott. Italo | punti 67,50 | su 132 |
| 22. Simeone dott. Mariangelo | » 66,72 | » |
| 23. Iozzia dott. Guglielmo | » 66,60 | » |
| 24. Ciliberto dott. Luigi | » 66,50 | » |
| 25. Tarantino dott. Vittorio | » 62,54 | » |
| 26. De Angelis dott. Vittorio | » 61,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(9832)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 21 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 20 ottobre 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di quindici guardiamarina, tre sottotenenti del genio navale, tre sottotenenti delle Armi navali, tre sottotenenti di commissariato militare marittimo e due sottotenenti delle capitanerie di porto, all'art. 5, primo comma, dove è scritto: «..... entro e non oltre *sessanta* giorni .....» leggasi: «..... entro e non oltre *quaranta* giorni .....».

(10380)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6381 del 16 dicembre 1968, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici di Perugia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

*Presidente*:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Gaudenzi dott. Gio-Battista, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Arezzo;

Ciuffini prof Franco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università di Perugia;

Bufalari prof. Amedeo, primario medico dell'ospedale civile di Marsciano;

Messini prof. Luigi, medico condotto del comune di Perugia.

*Segretario*:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica chirurgica della Università di Perugia. Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 2 ottobre 1969

*Il medico provinciale*: MARCECA

(9614)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 21 gennaio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa, è costituita come segue:

*Presidente*:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Stabilini prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'ospedale S Anna di Como;

Sartori prof. dott. Arturo, primario chirurgo dell'ospedale di circolo di Merate;

Oldrini dott. Eros, medico condotto di Cernobbio.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccolo funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale S. Anna ed Uniti LL.PP. di Como.

Il presente decreto verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 9 ottobre 1969

*Il medico provinciale*: LUPI

(9732)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.